

CAMBIO ENTE

Potrebbe succedere che nel corso della procedura di adozione all'estero sorgano delle difficoltà per cause non riconducibili alla volontà della coppia o all'operato dell'ente (ad esempio la chiusura di un paese, il cambiamento della normativa estera, il mancato riaccreditamento dell'ente, etc). Si può verificare, inoltre, in alcuni casi, il venir meno del rapporto di fiducia fra ente e coppia o il mancato stabilirsi di un'adeguata comunicazione.

La Commissione per le Adozioni internazionali ha tenuto conto di tali difficoltà e, venendo incontro alle istanze delle famiglie, ha accolto le richieste di cambio ente.

Il conferimento dell'incarico ad un ente diverso da quello precedente incaricato non determina l'interruzione della procedura adottiva e permane l'efficacia del decreto di idoneità. Pertanto le coppie che, trascorso un anno dalla data di comunicazione del decreto, riterranno di conferire incarico ad altro ente e quelle alle quali è stato restituito l'incarico, potranno farlo senza la preliminare autorizzazione della Commissione.

Si è ritenuto, però, necessario valutare i motivi della revoca o del cambio-ente. Pertanto, è richiesta sia all'ente originariamente incaricato, sia a quello successivamente individuato, una relazione sui motivi che hanno determinato tale scelta, da inoltrare, per le valutazioni di competenza, alla Commissione e alla Procura della Repubblica presso il competente Tribunale per i Minorenni.

E' di tutta evidenza che le famiglie devono essere consapevoli delle difficoltà che possono insorgere in un paese straniero e che, quindi, la scelta di cambiare ente autorizzato deve essere ponderata.

Il cambio-ente può determinare un allungamento dei tempi di conclusione dell'adozione. Inoltre, il costo dei servizi già resi dall'ente cui è stato dato il primo incarico va, comunque, corrisposto.